



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 2009/ 8245 /giochi/BNG

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 concernente le modalità di gioco del bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2007 concernente i protocolli di comunicazione e modalità di connessione con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio del gioco del bingo con partecipazione a distanza, di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007;

Visto, in particolare, l'articolo 14 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 il quale stabilisce, tra l'altro, che il decreto stesso si applica a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento di Aams;

Considerata la necessità, a seguito di sopravvenute esigenze, di apportare alcune modifiche alle disposizioni di cui al sopraindicato decreto direttoriale 28 febbraio 2007, nonché l'opportunità di dare applicazione alle disposizioni medesime;



Decreta

Art. 1

(Modificazioni al decreto direttoriale 28 febbraio 2007)

1. Al decreto direttoriale 28 febbraio 2007, recante modalità del gioco del bingo con partecipazione a distanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 2. dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

“2. I dati delle partite di bingo a distanza sono pubblicati sul sito internet di Aams per un periodo non inferiore a quindici giorni.”;

b) il punto 2. dell'articolo 11, è sostituito dal seguente:

“2. Il pagamento dei premi delle partite delle sale virtuali e del circuito di gioco e la liquidazione al giocatore, ai sensi dell'articolo 11 del decreto direttoriale 21 marzo 2006, dell'ammontare disponibile sul conto di gioco sono garantiti da cauzione irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prestata a favore di Aams, da parte del concessionario ovvero dei concessionari del circuito di gioco attraverso fideiussione rilasciata da banche od istituti di credito o compagnie di assicurazione.”

Art. 2

(Protocolli di comunicazione e modalità di connessione di cui al decreto direttoriale 10 maggio 2007)

1. Successive modifiche ai protocolli di comunicazione, di cui all'allegato A del decreto direttoriale 10 maggio 2007, concernente i protocolli di comunicazione e modalità di connessione con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio del gioco del bingo con partecipazione a distanza, di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007, delle quali si renda necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, saranno rese disponibili da AAMS sul sito www.aams.it

Art. 3

(Applicazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007)

1. Le disposizioni di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007, come modificate dall'articolo 1, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Ferrara